



13391.19

2, I.

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

CARLO DE CHIARA	Presidente
MAURO DI MARZIO	Consigliere
ALBERTO PAZZI	Consigliere
PAOLA VELLA	Consigliere - Rel.
ALDO ANGELO DOLMETTA	Consigliere

concordato preventivo
- inammissibilità -
dichiarazione di
fallimento - beni dei
soci illimitatamente
responsabili

Ud. 27/09/2018 CC
Cron. 13391
R.G.N. 17381/2013

ha pronuncia la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 17381/2013 proposto da:

Vitantonio, nella qualità di socio accomandatario e legale
rappresentante della S.a.s. di Vitantonio & C.,
elettivamente domiciliato in)

, giusta procura in calce al ricorso
- ricorrente -

contro

Fallimento di S.a.s. di Vitantonio & C. nonché di
vitantonio, in persona del curatore dott. §

giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale
condizionato

- controricorrente e ricorrente incidentale -

ORD.
1577
2018

1

contro
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna
- intimato -
avverso la sentenza n. 795/2013 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 04/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2018 dal cons. Paola VELLA;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Luisa DE RENZIS che ha chiesto che la Corte di Cassazione respinga il ricorso con le conseguenze previste dalla legge.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna ha respinto il reclamo ex art. 18 legge fall. proposto da Vitantonio, quale socio accomandatario e legale rappresentante della S.a.s. di Vitantonio & C., avverso la dichiarazione di fallimento di detta società da parte del Tribunale di Ravenna, in data 06/03/2013, contestualmente alla declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, laddove prevedeva la falcidia di crediti privilegiati ex artt. 2753 e 2776 cod. civ. in violazione dei criteri di cui all'art. 160, comma 2, legge fall., a fronte di un patrimonio immobiliare del socio illimitatamente responsabile, assoggettabile a fallimento, di valore superiore alla "nuova finanza" da questi offerta in sede concordataria.

2. Il giudice d'appello ha confermato l'inammissibilità della proposta concordataria con diversa motivazione, ritenendo che, per un verso (come osservato nel primo motivo di reclamo) l'alternativa liquidatoria presa in considerazione dall'art. 160, comma 2, legge fall. doveva essere solo il fallimento della società, non anche quello



del socio illimitatamente responsabile, per altro verso restava comunque violato l'ordine delle cause legittime di prelazione (contrariamente a quanto sostenuto nel secondo motivo di reclamo), poiché tra i beni sui quali far valere il privilegio ex artt. 2753 e 2776 cod. civ. doveva includersi «l'intero compendio messo a disposizione dei creditori, ricompreso quindi anche il prospettato apporto, per "nuova finanza", del socio illimitatamente responsabile».

3. Avverso detta decisione il socio accomandatario Vitantonio ha proposto ricorso affidato a due motivi, cui la curatela del Fallimento ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta un motivo di ricorso incidentale condizionato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo prospetta la violazione o falsa applicazione dell'art. 160, comma 2, legge fall., in quanto «l'apporto del socio illimitatamente responsabile non avrebbe comportato né un incremento dell'attivo patrimoniale della società debitrice né un aggravio del passivo della medesima», in quanto "nuova finanza" derivante «unicamente dal realizzo del prezzo della futura vendita dell'immobile di sua esclusiva e personale proprietà, non ceduto né trasferito a diverso titolo alla società partecipata».

2. Con il secondo mezzo si assume che sarebbe «contraddittoria la motivazione della sentenza circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1 n. 5 Cpc», poiché le ragioni dell'accoglimento del secondo motivo di reclamo contrasterebbero con quelle di rigetto del primo motivo di reclamo.

3. Le due censure, che in quanto connesse possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate.

4. Invero, come puntualmente osservato nelle conclusioni scritte del Pubblico Ministero, la Corte di merito, dopo aver correttamente

affermato che i beni personali dei soci illimitatamente responsabili «non entrano automaticamente a far parte dell'attivo concordatario» – come invece accade in caso di fallimento della società, ove peraltro essi formano una massa attiva distinta, pertinente al fallimento personale del socio in estensione – ha giustamente osservato che però, laddove (come nel caso di specie) essi vengono «apportati al concordato», entrando «a far parte dell'attivo patrimoniale, non possono più essere considerati in modo neutrale, specie ove provengano dalla liquidazione di beni sui quali grava un vincolo in favore di taluni creditori sociali», sicché se ne deve tener conto ai fini del giudizio comparativo richiesto dall'art. 160, comma 2, legge fall.

5. Il Collegio condivide le conclusioni della Procura generale sopra riportate, atteso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la non incidenza dell'apporto di nuova finanza nell'attivo patrimoniale potrebbe verificarsi nel caso – qui non ricorrente – in cui l'apporto stesso consista nella estinzione diretta dei crediti da parte del terzo (Cass. 9373/2012, in motivazione).

6. Ne discende il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato, con condanna di parte ricorrente principale alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale.

Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 27/09/2018

Il Presidente
Carlo Al Duin

